

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
**STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA
DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE SETTORE PENALE - MARZO 2019

**A CURA DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE
DOTT. FRANCESCO MESSINA - DOTT. ERNESTO NAPOLILLO**

MODIFICHE NORMATIVE

In data 28 marzo 2019 l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente le "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di **legittima difesa**" (Atti S.253), già approvate dalla Camera in data 6 marzo 2019 (Atti C.1309). Il testo si compone di 9 articoli e novella gli **artt. 52, 55, 165, 614, 624-bis, 628 c.p.** Il provvedimento è in corso di pubblicazione.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2019 il D.lgs. 7 marzo 2019 n. 24, attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

In data 16 marzo 2019 sono entrati in vigore i nuovi articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 del **D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019. La restante disciplina entrerà in **vigore il 15/08/2020**.

DISEGNI DI LEGGE

In data 27 marzo 2019 la proposta di legge C. 1268 "Modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale, concernente il **divieto di pubblicazione del nome e dell'immagine dei Magistrati**" è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

In data 26 marzo 2019 si è concluso l'iter in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del disegno di legge sulle modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela **vittime violenza domestica e di genere**. Proposta di legge C. 1534, abbinata con C. 1455, C. 1003, C. 1331, C. 1403, C. 1457. È in corso la discussione in Assemblea. Tra le novità si segnalano: 1) il pubblico ministero deve chiedere al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo; 2) la facoltà attribuita al difensore della persona offesa di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'applicazione della misura cautelare, qualora non vi abbia proceduto il pubblico ministero; 3) il PM deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato

CEDU

La Corte EDU, 19 marzo 2019, nel Case of Bigović v. Montenegro (Application n. 48343/16) ha affermato che il sussistere di gravi indizi di colpevolezza in capo al reo è condicio sine qua non per l'applicazione della misura cautelare custodiale; tale condizione non basta a giustificare il perdurare della cautela dopo un certo lasso di tempo; l'obbligo motivazionale sussiste già dal primo provvedimento cautelare e le ragioni del prolungamento devono essere adeguatamente valutate e specificate di volta in volta; l'onere della prova non deve essere invertito non essendo compito del soggetto in vinculis dimostrare la cessazione dello stato di pericolo; il pericolo di fuga non può fondarsi esclusivamente sulla gravità del titolo di reato, ma devono essere valutati altri parametri in grado di giustificare o meno la persistenza e l'intensità tra i quali il trascorrere del tempo, lo stato di salute dell'indagato, l'età, le qualità personali come il carattere e la propria morale, la possibilità di avere un luogo di abitazione ed un'occupazione lavorativa, i legami familiari ed il legame con il proprio territorio.

La Corte EDU, 7 marzo 2019, nel Caso Sallusti c. Italia (Application n. 22350/13) ha affermato che la condanna del caporedattore, fondata sugli artt. 57 e 595 c.p. e sull'art. 13 della l. 47/1948, seppur legittima in relazione al delitto di diffamazione aggravata, è comunque manifestamente sproporzionata dal momento che non vi era alcuna giustificazione concreta per l'imposizione della pena di anni uno e mesi due di reclusione.

CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 71 del 2019, depositata in data 29 marzo 2019 sul tema della mancata previsione dell'obbligatorietà dell'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la **sospensione del procedimento con messa alla prova**,

rispettivamente nel decreto di giudizio immediato e nel decreto di citazione diretta a giudizio ha dichiarato «la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 c.p.p. ... la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lettera f), c.p.p.».

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 68 del 2019, depositata in data 29 marzo 2019 ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e dell'art. 657-bis del c.p.p.» nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della **messa alla prova di soggetto minorenne**, il giudice determina la pena da eseguire tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minorenne durante il periodo di sottoposizione alla messa alla prova.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2019, depositata in data 29 marzo 2019 ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del c.p.p.» nella parte in cui **non prevede l'incompatibilità** alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell'imputazione, invito cui il pubblico ministero abbia aderito.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, depositata in data 8 marzo 2019 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni».

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 38 del 2019, depositata in data 6 marzo 2019 ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di **processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato**)» nella parte in cui prevede che il giudice debba chiedere alla Camera, alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva, l'autorizzazione ad utilizzare i **tabulati di comunicazioni** relativi ad utenze intestate a terzi, venute in contatto con il primo.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25 del 2019, depositata in data 27 febbraio 2019 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della **sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno** ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” e in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”».

QUESTIONI DECISE DALLE S.U.

La Cassazione Penale a Sezioni unite in data 28 marzo 2019, come da informazione provvisoria nr. 8, in merito alla questione: «*Se la partecipazione del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico, integri il reato di violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159*» ha adottato la seguente soluzione: «*Negativa, in quanto l'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico*».

La Cassazione Penale a Sezioni unite in data 28 marzo 2019, come da informazione provvisoria nr. 6, in merito alla questione: «*Se la formazione della copia di un atto inesistente integri o meno il reato di falsità materiale*» ha adottato la seguente soluzione: «*Negativa, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale*».

La Cassazione Penale a Sezioni unite in data 28 marzo 2019, come da informazione provvisoria nr. 5, in merito alla questione: «*Se sia ammissibile il ricorso della parte civile avverso la sentenza che, su impugnazione di detta parte, abbia confermato la pronuncia di primo grado dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione*» ha adottato la seguente soluzione «*Affermativa, a condizione che la parte civile ricorrente abbia dedotto l'erroneità della ritenuta prescrizione*».

La Cassazione Penale a Sezioni unite in data 28 febbraio 2019, come da informazione provvisoria nr. 4, in merito alla questione: «*Se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216 legge fall., come riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, debbano essere commisurate, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., alla pena principale applicata, ovvero debbano essere determinate dal giudice, nell'ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.*» ha adottato la seguente soluzione «*Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di*

durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.».

La Cassazione Penale a Sezioni unite in data 28 febbraio 2019, come da informazione provvisoria nr. 3, in merito alla questione: *«Se, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art.175 comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento debba essere riferita solo alla conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" o anche a quella contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari»* ha adottato la seguente soluzione *«La conoscenza deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., che non è di per sé sufficiente a garantire all'imputato anche quella del processo, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza».*

DIRITTO SOSTANZIALE

La Cassazione Penale, sez. III, con la sentenza depositata in data 26 marzo 2019 n. 13074, in tema di **intercettazioni**, ha statuito che non si ravvisa violazione del diritto di difesa nel caso in cui il PM non consegni i file registrati e il Gip decida la richiesta di custodia cautelare in carcere solo sui brogliacci, in quanto, in generale, l'omesso deposito del brogliaccio e dei files non fa scattare l'inutilizzabilità o la nullità se c'è una trasmissione anche sommaria che dia conto del contenuto delle conversazioni.

La Cassazione Penale, sez. III, con la sentenza depositata in data 15 marzo 2019 n. 11518, ha statuito che in presenza di una

sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso, in quanto l'applicazione dell'**art. 131 bis cod. pen. non esclude la responsabilità dell'ente**, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto.

DIRITTO PROCESSUALE

La Cassazione Penale, sez. V, con la sentenza depositata in data 19 febbraio 2019 n. 7618 ha escluso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 10 luglio 2018, sia ancora possibile **l'astensione del difensore nei processi con imputati in stato di custodia cautelare**.

La Cassazione Penale, sez. IV, con la sentenza depositata in data 14 marzo 2019 n. 12541, in merito alla sollevata questione di incostituzionalità dell'art. 6, comma 1, lett. b), legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. **legge Spazzacorrotti**), là dove ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli "ostativi" ai sensi dell'art. 4-bis legge n. 354/1975, senza prevedere un **regime intertemporale** (con la conseguenza che per effetto del richiamo dell'art. 4 bis ord. penit. nell'art. 656, co. 9 c.p.p., in assenza di un regime transitorio, stante l'applicabilità del regime peggiorativo in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, per questa tipologia di reati **non è più possibile per il pubblico ministero sospendere l'esecuzione della pena** detentiva non superiore a quattro anni) ha ritenuto che la questione di legittimità **non è manifestamente infondata**, ma **non è rilevante** (parimenti evidenziano la possibilità di una sua riproposizione in sede di incidente di esecuzione).